



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E.

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 13.09.2023

OGGETTO: "Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia".

L'anno duemilaventitrè, il giorno tredici del mese di Settembre, alle ore 16:00, e seguenti, presso l'aula consiliare "Giuseppe Anzalone" sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 06.09.2023 prot 6784, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Terranova.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 9 Consiglieri, i Signori:

		presente	assente
1 Collura	Filippo	X	<input type="checkbox"/>
2 Cali'	Maria Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
3 Di Napoli	Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
4 Barone	Sergio Maria	X	<input type="checkbox"/>
5 Bondi'	Giacomo	X	<input type="checkbox"/>
6 Sparacio	Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
7 Manno	Maria Stefania	X	<input type="checkbox"/>
8 Abinanti	Tommaso	X	<input type="checkbox"/>
9 Pollina	Domenica	<input type="checkbox"/>	X

Sono presenti per la Giunta Comunale gli assessori India, Sparacio (già consigliere) e Barone (già consigliere)

Nessuno è presente per gli Uffici Comunali.

Assunta la **Presidenza**, il Sig. Filippo Collura, Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale, dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti propedeutici alle ore 16.15 ha dichiarato legale e aperta la seduta.

Il **Presidente** in apertura di seduta, con il consenso unanime del Consiglio Comunale ha individuato, quali scrutatori per la seduta odierna i Consiglieri: Barone, Abinanti e Sparacio.

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 2 dell'O.d.G. avente per oggetto: **Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia**”, proposta del 06.09.2023 proveniente dal Sindaco Girolamo Anzalone.

**Il Presidente** dà lettura dell'oggetto della proposta posta al punto 2) dell'o.d.g. avente a oggetto: **“Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia”**, nonché della sua parte deliberativa, dando per letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della proposta.

Il **Presidente**, illustra brevemente la finalità della proposta.

Invitato ad intervenire, il Segretario Comunale fornisce chiarimenti sui caratteri, sugli effetti e sui termini della gestione associata del servizio.

**Il Presidente**, a questo punto, preso atto che non vi sono altri interventi o dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta in forma palese per alzata di mano, e si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 8;  
Favorevoli: n. 8;  
Contrari: nessuno  
Astenuiti: nessuno;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Visti

- il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.Le n. 48/1991, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese per alzata di mano espressa dai Consiglieri nel modo seguente:

- Presenti e votanti: 8;
- Favorevoli: n. 8;
- Contrari: nessuno
- Astenuiti: nessuno;

esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

**DELIBERA**

Di approvare all'unanimità e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto **“Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia.**

Indi,

Visto l'esito della superiore votazione,

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata

Non risultando inseriti all'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza altri argomenti da trattarsi, **il Presidente dichiara sciolta la seduta consiliare, essendo le ore 16.20.**



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore "I" Affari Generali e Amministrativo

## Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

**Oggetto: Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia.**

### Il Sindaco

#### PREMESSO che:

- l'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il comune e la provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;
- l'art. 7, comma 31-ter, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;
- l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia nominano il Segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

**VISTO** il Decreto del Ministero Dell'interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii;

**ATTESO** che con il predetto decreto, in attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di

classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulate a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero sia dall'1.12.2020;

### **EVIDENZIATO**

che i commi 1 e 2 dell'art 2 del predetto decreto rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" prevedono testualmente che:

1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.

2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila;

### **DATO ATTO che**

- a seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quella del Comune di Vicari si è giunti a concordare l'opportunità di dare vita ad una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

**ATTESO** che le competenze attribuite al Segretario Comunale dal T.U.E.L., dall'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e dallo Statuto, inerenti in particolare i compiti e funzioni istituzionali di direzione della struttura organizzativa e di collaborazione, consulenza e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, possono essere svolte compiutamente e correttamente per i due Comuni articolando la distribuzione delle prestazioni in ragione delle necessità delle strutture e delle complessità organizzative;

### **CONSIDERATO che:**

- nel rispetto delle disposizioni del vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. e in particolare di quanto previsto dall'art. 19, è intendimento degli enti locali coinvolti concordare ed articolare le prestazioni lavorative del Segretario Comunale in modo da assicurare la presenza del Segretario in ciascun Ente secondo la seguente misura percentuale rispondente alle esigenze della struttura organizzativa di ciascun Comune:

- Comune di **Ventimiglia di Sicilia**: 40%;
- Comune di **Vicari**: 60%;

### **DATO ATTO che:**

- il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Vicari, quale ente con maggior numero di abitanti;
- gli oneri finanziari saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati nelle stesse misure, in termini percentuali, del servizio prestato presso ciascun Ente, come meglio precisato nello schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- la durata della convenzione è stabilita a tempo determinato, salvo recesso unilaterale o scioglimento consensuale come regolati dalla convenzione medesima, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Prefettura – UTG di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sicilia.

**RAVVISATA** l'opportunità di procedere al convenzionamento del servizio di segreteria comunale;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione, contenente le condizioni e le modalità che regolano i rapporti tra le parti e ritenuto di poterla approvare in quanto espressione della volontà di questo Consiglio comunale, nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** pertanto, di dover adottare le necessarie determinazioni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, nonché procedere all'approvazione del sopraccitato schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

#### **VISTI**

- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 465/1997;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di procedere** ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del DPR n. 465/1997, al convenzionamento per la gestione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia;

**Di approvare** lo schema di convenzione costituito da n. 9 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che l'efficacia della convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia è comunque condizionata all'adozione da parte della Prefettura – UTG di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sicilia, dei provvedimenti di competenza ed, in particolare, ai provvedimenti inerenti la costituenda convenzione;

**Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Prefettura – UTG di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sicilia, al comune di Vicari per i provvedimenti di competenza;

**Di dichiarare** di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di approvazione della presente proposta ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Sindaco

F.to Girolamo Anzalone



## CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VENTIMIGLIA DI SICILIA E VICARI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

### TRA

Il Comune di **VENTIMIGLIA DI SICILIA** con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco p.t. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di **VICARI**, con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco p.t. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile

### PREMESSO

**Che** l'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo, e ne disciplina le funzioni;

**Che** l'art. 7, comma 31-ter, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;

**Che** l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi

giorni dalla data di insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato;

**Che** l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevedono che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

**Che** l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – concernente la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020;

**Richiamata** la circolare esplicativa della nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale del 02.12.2020;

**Considerato** che le Amministrazioni Comunali di Ventimiglia di Sicilia e Vicari intendono avvalersi del servizio di segreteria convenzionata, anche al fine di ripartirsi i costi del servizio medesimo;

**Considerato** che la popolazione al 31.12.2022

- a) del Comune di Ventimiglia di Sicilia è pari a n. 1.839 abitanti;
- b) del Comune di Vicari è pari a n. 2.439 abitanti;

**Considerato** che, pertanto, la popolazione dei due comuni è complessivamente superiore a 3.000 abitanti e che la presente convenzione è da classificarsi di classe III;

**Rilevato** che il Consiglio Comunale di **Ventimiglia di Sicilia**, con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_, che il Consiglio Comunale di **Vicari** con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato la presente Convenzione di Segreteria Comunale;

Tanto premesso e considerato

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### ***Art. 1***

#### ***Oggetto e finalità***

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare il Servizio di Segreteria Comunale dei rispettivi Comuni alle condizioni ivi previste.
2. La presente convenzione disciplina lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Segretario Comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Vicari al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.
3. Il segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
4. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

### ***Art. 2***

#### ***Comune capo-convenzione***

1. La presente convenzione tra i due Enti (al 31.12.2022 n. 4.278 abitanti) classifica la sede di segreteria quale segreteria comunale di classe III, a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale.
2. Il Comune di Vicari è individuato quale Comune capo – convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020;
3. Al Sindaco del Comune capo-convenzione compete:
  - la nomina e la revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati;

- la ricezione della comunicazione dei congedi, permessi, aspettative e in generale l'adozione dei provvedimenti inerenti alla gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, previa intesa con il Comune convenzionato, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.
- la richiesta all'Agenzia del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
- l'autorizzazione al segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari

### **Art. 3**

#### ***Durata e scioglimento della Convenzione***

1. La presente convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio del titolare.
2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare che deve essere trasmessa all'altro ente. In tal caso il recesso ha effetto decorsi quindici giorni dal ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto, o dalla data successiva indicata nell'atto di recesso.
3. E' altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di entrambi gli enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo le deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza del Segretario Comunale assegnato alla sede di segreteria convenzionata e alla competente Prefettura – UTG Palermo- ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
5. In caso di nomina di un segretario titolare iscritto alla fascia C ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i Sindaci dei comuni convenzionati si impegnano a garantire la continuità della sede unificata, come accettata dal Segretario, per la durata dell'incarico.

5. In caso di scioglimento anticipato della convenzione il Segretario conserva la titolarità della Segreteria del Comune capo-convenzione anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente.

#### ***Art. 4***

##### ***Orario di servizio***

1. Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile in base alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo la presenza nei due Comuni nel rispetto della seguente percentuale di utilizzo
2. • Comune di **Vicari: 60 %**.  
• Comune di **Ventimiglia di Sicilia: 40 %**;

#### ***Art. 5***

##### ***Trattamento economico del Segretario Comunale***

1. Il Comune di Vicari in quanto capo-convenzione assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e quant'altro attiene all'ufficio convenzionato.
2. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento) e CCDI, dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da entrambi i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
3. La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. 16.05.2001 e i diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni

effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.

4. Tutti i compensi dovuti al segretario comunale per prestazioni erogate ad esclusivo interesse del Comune di Ventimiglia di Sicilia sono da quest'ultimo versati con cadenza trimestrale al Comune di Vicari per la successiva liquidazione al segretario comunale.

#### ***Art.6***

##### ***Ripartizione della spesa, rendiconti e rimborsi***

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 5 comma 3 del presente articolo, i comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura del 60 % a carico del Comune capo convenzione e del 40 % a carico del Comune di Ventimiglia di Sicilia.
3. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia verserà al Comune di Vicari la somma di propria competenza entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la retribuzione.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il Comune di Vicari comunicherà a mezzo documentata relazione le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente per la Segreteria convenzionata ed eventuali pendenze a credito o debito.
5. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia dovrà rimborsare l'eventuale quota residua a saldo della propria spettanza entro 30 giorni dalla notifica di cui sopra.
6. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dal Comune di Ventimiglia di Sicilia al Comune capo convenzione entro 15 giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune di capo convenzione.
7. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### ***Art. 7***

### ***Disciplina Ordinamento dei Segretari***

1. In applicazione degli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, a tenore dei quali il Sindaco nomina il Segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'articolo 98, e può revocarlo con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio, nonché dell'art. 10, comma 2°, del D.P.R. 465/1997, la competenza alla nomina e alla revoca del Segretario è attribuita al Sindaco del Comune di Vicari nella sua qualità di Sindaco dell'Ente capofila della presente Convenzione, previo parere favorevole vincolante del Sindaco del Comune di Ventimiglia di Sicilia.
2. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, ivi comprese eventuali autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi o esercizio di attività, verranno adottate con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri enti convenzionati.
3. È, altresì, fatta salva la possibilità per ciascun Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. 267/2000.

#### ***Art. 8***

##### ***Forme di consultazione***

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.
2. Per qualsiasi evenienza che dovesse sorgere sulla gestione dell'ufficio di Segreteria convenzionata gli Enti contraenti provvederanno a riunire le Giunte Comunali in seduta comune.

#### ***Art. 9***

##### ***Modifiche alla Convenzione***

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere deliberata da parte dei Consigli Comunali di entrambi i comuni convenzionati.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

3. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli Comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2022, sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale per il Governo, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale della Sicilia, per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Sindaco del Comune di Vicari**

**Il Sindaco del Comune di Ventimiglia di Sicilia**

**OGGETTO: “Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Vicari e Ventimiglia di Sicilia”.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

**Ventimiglia di Sicilia, 06.09.2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO  
F.to Dott.ssa Affrunti Linda Maria Chiara**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

**Ventimiglia di Sicilia, 06.09.2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dott. Paolo Sarullo**

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to CALI' MARIA ANTONIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTO TERRANOVA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 **IL13.09.2023**

comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione )

comma 2 (Immediatamente Esecutiva) della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **13.09.2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTO TERRANOVA

---

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il ....., senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE

f.to MILIANTA LUCIA

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

#### CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTO TERRANOVA